

Trieste, 20/03/2023  
Prot. nr. 4444

Spett.le  
VIA DEL PORTO, 8  
33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)  
P.IVA 00567730304 – C.F. 00567730304  
PEC: ALLASPERANZA@LEGALMAIL.IT

**Oggetto: Certificazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 relativa alle ritenute d'acconto operate sui contributi corrisposti nell'anno 2022 ai sensi della L.R. 5 agosto 2022, n. 13. "Misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2022, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi energetici rispetto all'anno 2021"**

Con riferimento all'oggetto, si certifica che nell'anno 2022 CATT FVG SRL-Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario con sede a Trieste (TS) in via Mazzini n. 22, C.F. / P.IVA 01286840325, ha corrisposto a codesto Spett.le soggetto beneficiario contributi a fondo perduto ai sensi della LR 13/2022 "Misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2022, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi energetici rispetto all'anno 2021" per un importo di euro 1.000,00 operando sugli stessi – in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – la ritenuta d'acconto del quattro per cento a titolo d'acconto pari a euro 40,00.  
Detta ritenuta è stata versata nei termini di legge.

Si informa infine che, ai sensi della legge 124/2017, articolo 1, commi 125-129, come da ultimo modificato con D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, i beneficiari di erogazioni pubbliche devono dichiararne l'esistenza nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della stessa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, secondo le modalità e i termini previste dalle norme richiamate. Si precisa che, a decorrere dall'1 gennaio 2020, l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra comporterà una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro oltre all'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione, in caso di inottemperanza, verrà applicata la sanzione della restituzione integrale del beneficio erogato. I predetti obblighi si riferiscono in ogni caso all'effettiva erogazione del contributo (anticipo, acconto o saldo).

Il Presidente del CATT FVG  
Fabio Passon

